

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione - Servizio 6
"Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi"

ALLEGATO 1
DEL CAPITOLATO D'ONERI

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI VACCINI

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, suddivisa in n. 8 Lotti, dei vaccini non aggiudicati all'esito della precedente procedura centralizzata regionale espletata dall'ASP di Trapani in qualità di Azienda capofila, come descritti nell'allegata *Tabella Elenco Lotti*, necessari al fabbisogno stimato di 22 mesi delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei vaccini e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegata *Tabella Elenco Lotti* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Le Amministrazioni aderenti, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potranno apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione.

1.1 Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I Vaccini offerti devono rispondere a quanto indicato nella Tabella Elenco Lotti allegata al presente capitolato (in termini di codice ATC, principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione) e devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging e dovrà essere garantita la continuità della catena del freddo. In particolare sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Si precisa che, nel presente Capitolato tecnico, laddove è richiesta - quale forma farmaceutica - la "fiala", potrà essere offerta, se presente, la "fiala siringa".

1.2 Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni

La presente procedura dà vita a distinti rapporti contrattuali, intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria della fornitura (Fornitore) e ciascuna Amministrazione aderente.

Resta di esclusiva competenza della stazione appaltante la gestione di tutte le attività giuridico-amministrative relative all'individuazione del contraente (Fornitore), mentre restano in capo alle singole Amministrazioni aderenti la gestione contrattuale relativa alle proprie quote di fornitura (stipula contratti e gestione autonoma del rapporto contrattuale, richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo di pertinenza, gestione ordinativo e ricevimento merce con verifica quantitativo, ricevimento e pagamento fatture, monitoraggio della fornitura e istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi), nonché quelle relative all'eventuale contenzioso contrattuale, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale.

2. Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Durata della fornitura

Con la stipula del contratto il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 22 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e comunque fino al 14/10/2018 (data di scadenza dei contratti di fornitura dei vaccini già aggiudicati all'esito della precedente procedura centralizzata regionale espletata dall'ASP di Trapani in qualità di Azienda capofila).

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

4. Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l'Amministrazione può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata o secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 (sette) giorni lavorativi, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende Sanitarie e pertanto non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare e/o non ottemperare alla prestazione oggetto del presente capitolato.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato **anche se si trattasse di ordinativi minimi**.

Al fornitore non sarà consentito stabilire alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

4.1 Indisponibilità temporanea del prodotto per rottura di stock

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto alla Stazione Appaltante e a tutte le Amministrazioni aderenti, motivando la sopravvenuta indisponibilità del prodotto. La comunicazione deve consentire a ciascuna Amministrazione di non intraprendere nuove vaccinazioni e di completare, con le scorte esistenti, quelle iniziate. In tale comunicazione il fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna e dovrà indicare il giorno, non superiore a 12 giorni, in cui consegnerà la fornitura richiesta.

Decorsi i predetti termini di consegna, le Amministrazioni interessate, previa comunicazione per iscritto al fornitore, potranno, altresì, procedere direttamente all'acquisto in danno sul libero mercato.

Il fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea del vaccino richiesto non più di una volta per tutto il periodo della fornitura.

4.2 Ritiro del prodotto dal mercato

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della fornitura e dei singoli contratti, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di gara per ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore ovvero per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che ne impediscano la commercializzazione, il fornitore medesimo dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e a tutte le Amministrazioni aderenti. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata copia della comunicazione di ritiro dal mercato, se inviata all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o da altro organo sovranazionale di vigilanza preposto.

Qualora il fornitore non comunichi quanto sopra riportato, ciascuna Amministrazione interessata considererà tale comportamento quale ritardata consegna per cui varranno le relative determinazioni di cui al presente capitolato.

Qualora il prodotto ritirato dal mercato non sia reso nuovamente disponibile o in assenza di un prodotto equivalente o migliorativo proposto in sostituzione del prodotto ritirato dal mercato, ciascuna Amministrazione aderente avrà facoltà di risoluzione del Contratto.

Qualora il prodotto ritirato dal mercato venga sostituito da un nuovo prodotto che abbia le medesime caratteristiche o equivalenti, ovvero caratteristiche migliorative rispetto al prodotto ritirato dal mercato, il fornitore con la comunicazione di cui sopra dovrà informare la Stazione Appaltante e tutte le Amministrazioni aderenti e proporre la sostituzione che dovrà essere validata dalla Stazione Appaltante.

Contestualmente alla predetta comunicazione, il fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento approvato dall'AIFA;
- dichiarazione del fornitore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del prodotto offerto in sostituzione, rilasciata dalle Autorità competenti e contenente l'indicazione degli estremi della pubblicazione (numero e data della G.U.R.I. o altro) ove è possibile verificare il dato comunicato;
- dichiarazione del fornitore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito alla presenza/assenza di lattice nel ciclo produttivo e/o nelle confezioni del prodotto offerto in sostituzione.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale, corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma. La Stazione Appaltante procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche ciascuna Amministrazione aderente avrà facoltà di risoluzione del contratto.

5. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula dei contratti di pertinenza con ciascuna delle Aziende Sanitarie Provinciali interessate, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto aggiudicato. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le singole Amministrazioni contraenti, ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle singole Amministrazioni contraenti.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla singola Amministrazione contraente.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni contraenti. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

7. Cessione del Contratto e Subappalto

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione contraente, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

8. Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 15 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 giorni solari dalla medesima segnalazione l'Amministrazione potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Per i prodotti non conformi e restituiti dovrà essere emessa apposita nota di credito.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'Amministrazione le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 15 giorni solari di deposito garantiti.

9. Inadempimenti e penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Amministrazione contraente) il fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a 50 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto al fornitore e quest'ultimo dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di due giorni dalla contestazione stessa.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che i prodotti non conformi saranno comunque restituiti, con spese a carico del Fornitore.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

10. Adeguamento prezzi

I prezzi di aggiudicazione sono fissi e invariabili per l'intera validità della fornitura salvo quanto sotto specificato:

- Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo dovrà essere ridotto con decorrenza stabilita dal provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerta in gara.
- Nel caso di aumento del prezzo al pubblico il prezzo di aggiudicazione sarà incrementato solo nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell'AIFA relativa ad atti di contenimento della spesa pubblica. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuove classificazioni avanzate all'AIFA da parte delle singole Aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

I prezzi offerti si intendono fissi per tutta la durata della fornitura anche per i vaccini non risultati oggetto dell'aggiudicazione, fermo restando quanto precisato prima. Tali prezzi saranno utilizzati per scorrimento di graduatoria in caso di inadempimento dell'aggiudicatario.

E' fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli aumenti di prezzo per iscritto entro 15 gg. dalla data del provvedimento dell'AIFA in assenza di comunicazione formale non saranno riconosciute aumenti di prezzo fino a che la comunicazione non sarà pervenuta.

E' fatto obbligo al contraente, in caso di passaggio ad altra Azienda dell'autorizzazione all'immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Stazione Appaltante e a tutte le Amministrazioni aderenti tempestiva comunicazione di tale variazione.

Si precisa che i prezzi di aggiudicazione della presente gara costituiranno prezzi di riferimento regionale.

11. Risoluzione e recesso del Contratto

E' facoltà della singola Amministrazione aderente di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di vaccini.

In particolare, l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Vaccini qualora:

1. nel Calendario Vaccinale Regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del vaccino offerto e l'immissione in commercio di altri vaccini equivalenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, la Stazione appaltante procederà, anche ai sensi dell'Indagine conoscitiva dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo vaccino sarà posto come base d'asta.

In tal caso nelle more dell'espletamento di un nuovo confronto concorrenziale il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del vaccino con il più basso prezzo ex-factory/al pubblico concordato con AIFA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Amministrazione in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Amministrazione che ha richiesto l'adempimento.

L'Amministrazione potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

12. Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) posta elettronica certificata;
- b) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

13. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

14. REFERENTI FORNITURA

Per tutta la durata del Contratto il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

- a) un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni Contraenti. In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi .

b) Un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di:

- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica.

Al fine di garantire un contatto diretto tra le Amministrazioni e le due figure di riferimento aziendale sopra descritte, il fornitore dovrà segnalare alla Stazione appaltante un numero telefonico personale e una mail personale sia per il Responsabile della Fornitura che per il Collaboratore Scientifico; ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante in modo tempestivo.

15. Foro competente

Per tutte le controversie concernenti le attività giuridico-amministrative relative all'individuazione del contraente (Fornitore), sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni aderenti saranno competenti esclusivamente i Fori di rispettiva competenza territoriale.

16. Allegati

Tabella Elenco Lotti

Tabella Elenco cauzioni provvisorie